

Disciplina CE degli aiuti di stato per la tutela ambientale

Executive summary

Gli aiuti di stato, contemplati nell'Art 89(§ 3)c del Trattato UE e ammessi in certe condizioni particolari per correggere carenze dei meccanismi di mercato, hanno fatto nel corso di questi ultimi anni oggetto di una profonda revisione quali strumenti effettivi per conseguire obiettivi di interesse comunitario e per favorire la competitività europea.

La nuova Disciplina dell'erogazione degli **aiuti di stato per la tutela ambientale** emessa recentemente dalla Commissione europea, che aggiorna la regolamentazione comunitaria **del 2001**, fa seguito alle decisioni del Consiglio europeo di primavera del 2007 in materia di politica energetica UE ed è volta a supportare il conseguimento degli obiettivi strategici "20%, 20%, 20% al 2020" attinenti l'incremento dell'efficienza energetica, la quota di energia rinnovabile nel mix energetico europeo e la concomitante riduzione di CO₂.

La nuova Disciplina, richiamando la logica che presiede l'esame parte della Commissione delle notifiche presentate dagli Stati membri e la valutazione di ammissibilità, chiarisce le finalità degli aiuti di stato per la protezione ambientale, da inquadrarsi nella strategia di Lisbona per la crescita economica, la creazione di nuovi posti di lavoro e la sostenibilità ambientale e puntualizzano le modalità di applicazione del criterio comparativo (*balancing test*) degli effetti positivi degli aiuti a fronte dei temporanei effetti negativi in termini di distorsione del mercato.

Vengono quindi dettagliate le misure ed aree di applicazione della Disciplina e, per ognuna di esse, fissata l'intensità massima di aiuto che può essere erogato a piccole, medie e grandi imprese. E' altresì indicata la metodologia di calcolo dei costi eleggibili relativi alle misure di protezione proposte.

Sono infine precisate le modalità di notifica e di esame delle richieste di aiuto di stato che faranno oggetto, secondo la loro entità, di una procedura di valutazione standard o di valutazione dettagliata da parte della Commissione.

L'apertura del mercato dell'energia, la definizione di una politica energetica europea e l'adozione di obiettivi ambiziosi di incremento dell'efficienza energetica, di sviluppo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO₂ richiedono adeguati investimenti pubblici e privati necessari all'avvio di nuove imprese e di nuovi mercati basati sulla domanda di sostenibilità ambientale.

Si prospetta quindi nel settore una seria e feconda competitività a livello di stato membro e tra le regioni europee. Per valorizzare le potenzialità delle nostre imprese appare pertanto urgente promuovere fattive proposte ed assicurare un efficace coordinamento pubblico-privato su iniziative al alto contenuto innovativo in un chiaro quadro strategico che eviti la dispersione dei finanziamenti pubblici e dia concreto sostegno alle iniziative migliori, puntando alla diffusione dei prodotti e capacità a piena scala europea.

Disciplina CE degli aiuti di stato per la tutela ambientale

1. Libero mercato e aiuti di stato

Il mercato unico, libero mercato dei beni, dei servizi e dei capitali nell'intero territorio dell'Unione europea, è il fondamento della politica economica della costruzione europea. E peraltro contemplato nel Trattato, con l'Articolo 87(3)c, il concetto di aiuto di stato, che prevede la possibilità di un intervento economico diretto di uno Stato membro a sostegno di un particolare settore, o di una particolare azienda per correggere specifiche carenze del mercato e per ristabilire situazioni di effettiva concorrenza, specie derivanti da eventi transitori, di tipo strutturale e/o contingente.

Per diverse ragioni infatti (esternalità, esistenza di un potere di mercato, problemi di coordinamento tra gli operatori di mercato, ecc.), è possibile, in alcuni casi, che il mercato non funzioni in modo efficiente dal punto di vista economico. Gli Stati membri possono allora intervenire, concedendo aiuti pubblici. Così facendo, accrescono l'efficienza del mercato, che a sua volta genera crescita.

Gli aiuti di Stato possono dunque essere compatibili con il trattato se realizzano **obiettivi di comune interesse** chiaramente definiti e se non falsano la concorrenza in misura contraria al comune interesse. Il controllo degli aiuti di Stato consiste dunque nel trovare il giusto equilibrio tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune interesse, dove i previsti vantaggi in termini di comune interesse devono essere superiori alle distorsioni della concorrenza. Il trattato affida questo compito alla CE.

Esulano in senso stretto dalla presente relazione interventi sistematici di supporto svolti dalla UE e dagli Stati membro nell'ambito delle politiche regionali di coesione e sviluppo (fondi strutturali), nell'ambito delle politiche agricole (PAC) e nel sostegno alla ricerca (Programma Quadro Ricerca) e si rinvia in allegato per la presentazione sintetica di alcuni aiuti specifici contemplati dalla disciplina degli aiuti di stato, potenzialmente anche connessi con la messa in opera di misure di politica energetica europea e a valenza ambientale.

La definizione del processo di crescita dell'Unione europea e degli assi di indirizzo prioritario ha comportato continui adeguamenti, con il progressivo allargamento dei mercati e la loro integrazione, per conseguire una competitività globale del sistema Europa sui mercati internazionali, con una lenta convergenza delle legislazioni e regolamenti all'interno dell'Unione, con una disciplina comunitaria degli appalti pubblici di beni e servizi e con la regolamentazione dei servizi d'interesse economico generale (SIEG).

La messa in opera, nel 2000, della strategia di Lisbona, per un'economia sostenibile e competitiva basata sulla conoscenza e caratterizzata nel contempo da una forte coesione sociale, ha d'altra parte significato il riconoscimento dell'innovazione quale principale valore *asset* dell'Europa sulla scena internazionale.

Per stimolare una crescita economica sostenibile e competitiva basata sulla conoscenza e l'innovazione sono stati messi in opera i vari strumenti di indirizzo e di supporto di cui dispone la Commissione e si è ravvisata anche la necessità di avviare un processo di revisione del regolamento degli aiuti di stato a maggior sostegno della ricerca e sviluppo, dell'innovazione industriale e dell'internalizzazione dei costi di intervento per la sostenibilità ambientale e di ricorso alle energie rinnovabili.

2. Piano d'azione per gli aiuti di stato

Si colloca in tale quadro il recente il piano d'azione per gli aiuti di stato¹, presentato dalla Commissione europea, che dà il via ad un'esauritiva riforma della politica degli aiuti di Stato volta ad una maggiore efficacia ed incisività gli interventi e alla maggiore competitività delle imprese europee, che definisce gli indirizzi, i contenuti e le modalità delle tappe di una riforma degli aiuti di stato da attuarsi nel periodo 2005-2009.

L'obiettivo è garantire agli Stati membri un quadro chiaro e prevedibile, che consenta loro di concedere aiuti di Stato volti al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona. La riforma mira inoltre a razionalizzare e a semplificare le procedure, in modo da garantire agli Stati membri un quadro chiaro e prevedibile in materia di aiuti di Stato.

Il piano d'azione illustra gli orientamenti che devono guidare la riforma e che saranno applicati ai diversi strumenti di attuazione della riforma:

- **Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati:** l'obiettivo è orientare gli aiuti di Stato verso le attività che i mercati non sono disposti a finanziare o verso attività che contribuiscono alla crescita, alla competitività o alla creazione di posti di lavoro a lungo termine.
- **Un approccio economico più preciso:** consentendo all'intervento pubblico di giungere a risultati ottimali, superando fallimenti del mercato o correggendo disuguaglianze sociali o regionali eventualmente generate. Occorrerà pertanto valutare più attentamente se gli aiuti di Stato siano giustificati, se costituiscano la soluzione più idonea, e in che modo debbano essere attuati senza falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse. Questo approccio consentirà di facilitare e di accelerare l'autorizzazione degli aiuti che incidono in misura minore sulla concorrenza e, in parallelo, di concentrare l'attenzione sugli aiuti che possono determinare distorsioni più gravi della concorrenza.
- **Procedure più efficaci, una migliore attuazione, una maggiore prevedibilità e un'accresciuta trasparenza:** il miglioramento delle norme sugli aiuti di Stato richiederà procedure più efficaci e più trasparenti, l'estensione del campo d'applicazione delle esenzioni per categoria, la riduzione del numero degli aiuti soggetti a notificazione, l'accelerazione delle decisioni, norme procedurali adeguate ad un'Unione europea allargata. Ne risulteranno una maggiore certezza giuridica e una semplificazione dei compiti amministrativi della Commissione europea e degli Stati membri. Inoltre, grazie alla maggiore trasparenza, le imprese, gli specialisti della concorrenza, i consumatori e il grande pubblico potranno più facilmente intervenire contro gli aiuti incompatibili, in particolare dinanzi ai giudici nazionali.
- **La ripartizione delle responsabilità tra Commissione e Stati membri:** il miglioramento delle norme e delle procedure in materia di aiuti di Stato sarà attuato con il sostegno attivo degli Stati membri, tenuti a notificare tutti gli aiuti previsti e a rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

Il piano di azione incita inoltre gli Stati membri a **concentrare gli aiuti pubblici sul raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona**, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi e settori:

- **innovazione e attività di ricerca e sviluppo (R&S):** le norme in materia di aiuti di Stato dovranno incoraggiare le imprese a investire nelle attività di R&S e tenendo conto dell'importanza crescente del partenariato pubblico-privato;

¹ Commissione europea, Piano di azione nel settore degli aiuti di stato, Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, Bruxelles, 7.6.2005 COM(2005) 107 definitivo.

- **stimolare lo spirito imprenditoriale e creare un contesto migliore per le imprese**, facilitando la rapida creazione di imprese, ed in particolare incoraggiando gli investimenti in capitale di rischio;
- **investimenti nel capitale umano**;
- **servizi di interesse economico generale (SIEG)**: gli aiuti di Stato dovranno consentire lo svolgimento della missione di servizio pubblico, contribuendo in tal modo ad accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi di interesse economico generale;
- **migliore definizione delle priorità grazie alla semplificazione e alla codificazione normativa**, in modo che la politica degli aiuti di Stato possa concentrarsi sulle tipologie di aiuti che falsano maggiormente la concorrenza;
- **politica mirata degli aiuti regionali**: per contribuire a ridurre le disparità tra le regioni europee, divenendo fattore di coesione e di stabilità territoriali;
- **incoraggiare un futuro ecologicamente sostenibile**;
- **creazione di infrastrutture moderne nel settore dei trasporti, dell'energia, dell'informazione e della comunicazione**: le norme sugli aiuti di Stato dovranno tenere conto dell'importanza crescente del partenariato pubblico-privato.

Nel periodo dal 2005 e fino al 2009 la Commissione presenterà proposte in cui, per ogni settore degli aiuti di Stato, esporrà i dettagli della riforma avviata dal piano di azione.

Verranno in tal modo riesaminati tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato, ai quali si applicheranno gli stessi principi in modo coerente e globale. Tuttavia, alcuni settori disciplinati da norme molto specifiche (agricoltura, pesca, carbone e trasporti) non saranno interessati dalla riforma avviata dal piano di azione.

3. Aiuti di stato per la tutela ambientale

Facendo seguito agli impegni assunti nel Piano d'Azione, **La nuova disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale**, emessa dalla Commissione il 23 gennaio 2008 in concomitanza con la presentazione del 3° Pacchetto energia, risponde alle decisioni del Consiglio europeo della Primavera 2007 di perseguire una politica energetica europea volta a incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti, a promuovere la competitività economica europea e la sostenibilità ambientale.

Essa costituisce inoltre uno strumento per il conseguimento degli obiettivi "20%, 20%, 20%" fissati al 2020 (20% di riduzione dell'emissione dei gas ad effetto serra, 20% di quota di energia rinnovabile nel bilancio energetico UE, 20% di incremento dell'efficienza energetica) e si colloca quale applicazione del Piano d'Azione della revisione degli aiuti di stato al **settore della tutela ambientale**, che costituisce chiaramente un **settore di comune interesse comunitario**.

Con la rivisitazione della disciplina esistente emanata nel 2001², si è inteso cogliere l'opportunità del varo della politica energetica europea per contribuire all'apertura di nuovi mercati e per migliorare la competitività collegata ai nuovi investimenti e ad un più efficace impiego delle risorse, in linea con gli obiettivi di Lisbona di crescita sostenibile con creazione di nuovi posti di lavoro.

² Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, GUCE 37, 3.2.2001, p. 3.

valutazione degli effetti negativi sul mercato - test comparativo (balancing test)

La disciplina ribadisce i criteri di valutazione della compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune, ricorrendo all'esame comparativo (*balancing test*), estremamente articolato e dettagliato, tra gli effetti positivi risultanti dal conferimento di aiuti e gli effetti negativi, di alterazione del mercato, che devono comunque essere limitati in modo da conseguire un bilancio complessivo positivo.

Richiamando le basi della politica comunitaria in materia ambientale, fondata sui principi della precauzione, e dell'azione preventiva, sul principio dei danni causati all'ambiente e sul principio 'chi inquina paga', si ravvisa l'utilità di usare gli aiuti di stato quali incentivi positivi a raggiungere maggiori livelli di tutela ambientale in misura individuale ove si superino le norme comunitarie e per mettere in condizione le imprese deboli ad adottare norme ambientali nazionali che superano i limiti posti dalle norme comunitarie.

Le tre fasi dell'esame comparativo rispondono alle seguenti questioni:

- *la misura di aiuto persegue un obiettivo preciso di interesse comune? (p. e. crescita, occupazione, coesione, ambiente, sicurezza energetica);*
- *l'aiuto è correttamente strutturato per conseguire l'obiettivo d'interesse comune, ovvero pone rimedio al fallimento del mercato o consegue altri obiettivi?*
 - a) *l'aiuto di Stato è uno strumento adeguato?*
 - b) *vi è un effetto di incentivazione? Ossia, l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?*
 - c) *la misura di aiuto è proporzionale? Ossia, lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con meno aiuti?*
- *le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, così che il bilancio complessivo sia positivo?*

Misure e settori di intervento

Vengono individuati dalla Disciplina una serie di misure che riguardano settori specifici di intervento e che, fatte salve le conclusioni dell'esame comparativo, risultano compatibili con il mercato comune e possono pertanto fare oggetto di aiuti di stato:

- 1. Aiuti alle imprese volti al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie**
- 2. Aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore**
- 3. Aiuti alle imprese volti al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie nel settore dei trasporti**
- 4. Aiuti per il risparmio energetico**
- 5. Aiuti a favore delle energie rinnovabili**
- 6. Aiuti alla cogenerazione di calore ed elettricità e aiuti al teleriscaldamento**
- 7. Aiuti per la gestione dei rifiuti**
- 8. Aiuti per il risanamento di siti industriali contaminati**
- 9. Aiuti al trasferimento di imprese**
- 10. Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni di imposte ambientali**
- 11. Aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili**

In linea generale la nuova disciplina comporta sostanziali cambiamenti rispetto alla disciplina del 2001, in particolare gli aiuti destinati ad esempio ad un tempestivo adeguamento alle norme, al teleriscaldamento, alla gestione dei rifiuti e ai regimi di scambi di permessi.

Viene altresì aumentata l'intensità degli aiuti³, (dal 30-40% al 50-60% per le grandi imprese e dal 50-60% al 70-80% per le piccole imprese), se la misura comporta un'ecoinnovazione può essere concesso un ulteriore 10%. Da notare che in caso di gara pubblica l'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100%.

Preme far notare che l'ammontare degli aiuti è basato sui costi di investimento ambientale e non sui costi complessivi di investimento. In pratica si considerano eleggibili solo gli investimenti aggiuntivi necessari a realizzare impianti a maggiori prestazioni che quelli conformi alle prescrizioni di norma o, in assenza di norma, di livello inferiore. **Vengono pertanto contemplati aiuti di stato che producano benefici ambientali aggiuntivi e che contribuiscono ad accrescere il livello di protezione ambientale.**

L'intensità degli aiuti per le diverse misure è riassunto nella tabella seguente

Tabella delle intensità degli aiuti agli investimenti come parte dei costi ammissibili

	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Aiuti volti al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie	70% 80% se ecoinnovazioni	60% 70% se ecoinnovazioni	50% 60% se ecoinnovazioni
Aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore - più di 3 anni - tra 1 e 3 anni prima del termine perentorio per la trasposizione	25% 20%	20% 15%	- -
Aiuti per la gestione dei rifiuti	70%	60%	50%
Aiuti a favore delle energie rinnovabili	80% 70% per la biomassa	70% 60% per la biomassa	60% 50% per la biomassa
Aiuti per il risparmio energetico; Aiuti a favore degli impianti di cogenerazione calore-elettricità	80%	70%	60%
Aiuti al teleriscaldamento ad energia tradizionale	70%	60%	50%
Aiuti per il risanamento di siti contaminati	100%	100%	100%
Aiuti al trasferimento di imprese	70%	60%	50%

modalità attuative

La Disciplina è suddivisa in una valutazione tipo e una valutazione dettagliata, riservata questa a misure con importi rilevanti concessi a singole imprese che comportano un forte potenziale di distorsione del mercato, della concorrenza e degli scambi e che devono essere notificati individualmente alla Commissione:

- a) per le misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria
- b) per le misure individuali contemplate dalla Disciplina e qui di seguito richiamate

³ L'intensità dell'aiuto è definita quale percentuale dell'importo lordo concesso a fronte dei costi ammissibili, calcolati sempre al netto di qualsiasi profitto e dei costi operativi connessi agli investimenti supplementari (sovraccosti d'investimento) per la tutela dell'ambiente verificatisi durante i primi cinque anni di vita degli investimenti stessi.

- i. **aiuti agli investimenti:** quando l'importo degli aiuti ad una singola impresa supera 5 milioni di euro (anche se nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato);
- ii. **aiuti al funzionamento per misure di risparmio energetico:** quando l'importo degli aiuti per impresa supera 5 milioni di euro su cinque anni;
- iii. **aiuti al funzionamento per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili e/o per la produzione combinata di calore rinnovabile:** quando gli aiuti sono concessi ad impianti ad elettricità rinnovabile la cui capacità di produzione di elettricità rinnovabile supera 100 MW;
- iv. **aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburante:** quando gli aiuti sono concessi ad impianti per la produzione di biocarburante la cui produzione supera 100.000 tonnellate l'anno;
- v. **aiuti al funzionamento per la cogenerazione:** quando gli aiuti sono concessi ad impianti di cogenerazione la cui capacità di produzione di elettricità da cogenerazione supera 200 MW; gli aiuti per la produzione di calore da cogenerazione vengono valutati sulla base della capacità di produzione elettrica al momento della notifica;
- vi. **gli aiuti al funzionamento sotto forma di sgravi/esenzioni** ove l'imposta realmente versata dalle imprese, al netto degli sgravi, risulti inferiore al livello comunitario minimo oppure se le imposte interessate non sono soggette ad armonizzazione comunitaria:
 - a) per i beneficiari soggetti ad imposte armonizzate sull'energia o ad imposte sull'energia per le quali viene esplicitamente menzionato che esulano dal campo di applicazione della direttiva comunitaria in vigore e il cui consumo annuo imponibile supera:
 - i. elettricità: 2.000.000 MWh, oppure
 - ii. carbone e coke: 6.700.000 GJ potere calorifero superiore, oppure
 - iii. gas naturale: 6.700.000 GJ potere calorifero superiore, oppure
 - iv. combustibile pesante: 67.000 tonnellate, oppure
 - v. gasolio: 48.000.000 litri;
 - b) per i beneficiari soggetti ad imposte non armonizzate o ad imposte ambientali armonizzate diverse dalle imposte sull'energia, per i quali l'importo degli aiuti supera 5.000.000 di euro su cinque anni.

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione analizza la distorsione della concorrenza, tenendo conto dell'incidenza dei suddetti fattori:

- a) **cambiamenti attesi s(sul livello, diffusione e decadimento dell'inquinamento)**
- b) **vantaggi per la produzione**
- c) **vantaggi connessi all'immagine**
- d) **vantaggi connessi al marchio "metodo di produzione ecologico"**
- e) **eventuali future norme cogenti**
- f) **livello di rischio**
- g) **livello di redditività**

4. Opportunità derivanti dalla nuova Disciplina

Sui numerosi temi dell'efficienza energetica, degli impianti di cogenerazione ad elevato rendimento, di trattamento e di conversione energetica dei rifiuti, dei componenti e degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sulle reti di teleriscaldamento e di raffreddamento, sullo sviluppo e realizzazione di edifici a basso consumo energetico, sono ormai particolarmente attive le industrie e imprese di numerosi paesi, innanzitutto tedesche, ma anche danesi, svedesi, finlandesi, olandesi e francesi.

Un cospicuo mercato, in costante espansione, si è venuto a delineare in Europa, oggi in fase di consolidamento, con posizioni consistenti conseguite in numerose aree internazionali tra le quali quelle dei mercati emergenti della Cina e dell'India.

Massicci investimenti pubblici e una legislazione mirata hanno reso possibile un tale vantaggio, premiato dagli indirizzi di politica energetica comunitaria che fanno prevalentemente conto nei prossimi decenni sull'ulteriore sviluppo delle energie rinnovabili e su una migliorata efficienza energetica a livello della produzione e dell'utilizzazione.

Appare evidente che nel **settore dell'energia la competizione tra stati, regioni e imprese si gioca nel campo delle tecnologie ecosostenibili**. Ecco che a riprova di questa considerazione, la presentazione del 3° pacchetto energia il 23 gennaio 2008 è stata corredata dall'emissione della nuova Disciplina degli aiuti di stato a tutela dell'ambiente, per promuovere ulteriormente le capacità del mercato a consolidare la sua offerta beneficiando di aiuti di stato estremamente mirati a risultati competitivi.

Riteniamo che l'adozione della nuova Disciplina costituisca un chiaro invito alla pubblica amministrazione e all'industria a farsi parte attiva nel conseguimento degli obiettivi "20%, 20%, 20%" delineando le potenzialità di tale mercato e fornendo alle imprese la possibilità di intervenire grazie ad un'accresciuta intensità di aiuto concesso.

Il Distretto tecnologico di Trento, avendo realizzato nel settore energia e ambiente un partenariato pubblico-privato oggi pienamente operativo, dispone di uno strumento di indirizzo e di coordinamento estremamente valido per elaborare proposte significative in un'ottica di crescita imprenditoriale nell'ambito di una pianificazione a livello provinciale ben delineata e tesa ad obiettivi di sostenibilità ambientale che trovano pieno riscontro a livello europeo. Proposte che siamo sicuri, potranno trovare valido inserimento in progetti ed iniziative europei.

5. Per un mercato competitivo di prodotti e servizi energetici ecosostenibili

L'invito della Commissione europea allo sviluppo di imprese competitive, puntando a risultati di crescita effettiva con creazione di nuovi posti di lavoro merita di essere raccolto con decisione, sfruttando le opportunità derivanti nel settore dell'efficienza energetica, dell'impiego di energie rinnovabili e della tutela ambientale.

Appare ora urgente suscitare proposte di sviluppo basate sull'innovazione, da esaminare e discutere da parte DTTN, per giungere a proposte consistenti di effettiva valenza industriale se del caso da integrare ad altre iniziative a livello locale, nazionale ed europeo.

La loro individuazione tempestiva consentirà di formulare proposte ai bandi in preparazione (Energia Intelligente per l'Europa, 7° Programma Quadro Energia, ecc.) e di avviare i collegamenti del DTTN e dei suoi soci più dinamici in reti virtuose, con scambio di programmi, buone prassi, ritorni d'esperienza e per lo sviluppo di iniziative congiunte a dimensioni del mercato.

Allegati

Vengono richiamate nel seguito le schede di sintesi relative al chiarimento del concetto "de minimis" per forme di aiuti di importanza minore e che non sono soggetti all'obbligo di notifica e le schede relative ad alcuni aiuti specifici, di potenziale applicazione nel settore particolare di interesse della tutela ambientale.

Allegato 1. Aiuti de minimis

Allegato 2. Aiuti alle PMI

Allegato 3. Aiuti alla ricerca ed innovazione

Allegato 4. Aiuti a finalità regionale

Aiuti de minimis

La **norma de minimis**, aggiornata con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, entrato in vigore il 1/01/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), GU L 379 del 28.12.2006, **prevede che gli aiuti inferiori a 200 000 euro siano oramai dispensati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea**. Il nuovo regolamento modifica così la norma de minimis, raddoppiandone la soglia e estendendone il campo d'applicazione.

L'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea contempla infatti l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 87, paragrafo 1. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica in virtù del regolamento (CE) n. 994/98.

La norma de minimis, peraltro, prevede una deroga per le sovvenzioni di importo minimo. Essa stabilisce una soglia al di sotto della quale gli aiuti non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

La soglia de minimis

Gli aiuti concessi su un periodo di tre anni e che non superano la soglia dei 200 000 euro non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

Per il settore del trasporto su strada, è contemplata una specifica soglia di 100 000 euro.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione corrisponde oramai a tre esercizi finanziari.

La soglia iniziale di 100 000 euro prevista dal regolamento (CE) n. 69/2001 è stata così raddoppiata.

Aiuti trasparenti

Onde prevenire abusi, il regolamento si applica unicamente agli aiuti de minimis trasparenti.

Un aiuto si definisce trasparente qualora sia possibile determinarne in precedenza l'importo preciso, senza necessità di effettuare un'analisi del rischio. Sono pertanto considerati trasparenti:

- gli aiuti sotto forma di prestiti il cui importo è calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto;
- gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale quando l'importo totale dell'apporto pubblico è inferiore alla soglia de minimis;
- gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio ove il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia de minimis per ogni impresa destinataria;
- gli aiuti sotto forma di garanzie di prestiti se la parte del prestito non supera 1,5 milioni di eur (o 750 000 euro nel settore del trasporto su strada). Gli Stati membri possono tuttavia concedere garanzie per prestiti superiori a 1,5 milioni di euro dimostrando, sulla base di un metodo accettato dalla Commissione, che la parte di aiuto contenuta nella garanzia non supera i 200 000 euro.

Campo di applicazione

Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi il settore della pesca e dell'acquacoltura, la produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti all'esportazione, gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali, il settore carbonifero, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto e gli aiuti alle imprese in difficoltà.

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di tutti gli altri settori coprendo quindi il settore dei trasporti e, a determinate condizioni, quello della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Cooperazione degli Stati membri

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che l'importo totale degli aiuti concessi ad un'impresa su un periodo di tre esercizi finanziari in qualità di aiuti de minimis non superi i 200 000 euro.

Nel concedere un aiuto de minimis, gli Stati membri devono peraltro comunicare all'impresa l'importo dell'aiuto concesso precisando che si tratta di un aiuto de minimis e facendo esplicitamente riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006.

Riferimenti

Introdotta con una comunicazione della Commissione (GU C 68 del 6.3. 1996).del 1996, la norma de minimis è stata sancita dal Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 10 del 13.1.2001).

L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento, unitamente all'evoluzione dell'inflazione e alla crescita del prodotto interno lordo (PIL) all'interno dell'Unione europea (UE), ha reso necessario aggiornare le disposizioni del regolamento stesso.

Il nuovo Regolamento de minimis (CE) n. 1998/2006 rientra inoltre nel Piano d'azione della Commissione nel settore degli aiuti di Stato della Commissione nel settore degli aiuti di Stato e completa gli orientamenti sul capitale di rischio e la disciplina degli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.

Aiuti di stato alla piccole e medie imprese

Le piccole e medie imprese (PMI) svolgono un ruolo determinante nella creazione di occupazione e come fattore di stabilità sociale e dinamismo economico, le modeste risorse di cui dispongono possono tuttavia limitarne lo sviluppo.

Il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese intende agevolare lo sviluppo delle attività economiche delle PMI esentando dalla notificazione preventiva gli aiuti di Stato alle PMI compatibili con le regole della concorrenza.

In linea con il regolamento (CE) n. 994/98 che permette alla Commissione europea di esentare categorie di aiuti di Stato, esso riconosce il ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) in termini di occupazione e dinamismo economico in Europa e le esenta dalla notificazione preventiva in caso di concessione di aiuti di Stato.

Considerate le difficoltà che possono porsi alle PMI nell'accedere alle nuove tecnologie e ai trasferimenti di tecnologia, la Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 70/2001 con il regolamento (CE) n. 364/2004. Ciò permette di fissare massimali di esenzione più alti per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, mentre le grandi imprese continuano a rispondere alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Il presente regolamento rimanda alla definizione di "PMI"⁴, suddivise tra medie imprese, piccole imprese e microimprese, stabilita nella raccomandazione della Commissione del 3 maggio 2003, sulla base del numero di dipendenti e del bilancio/fatturato annuale.

Campo d'applicazione

Il regolamento si applica agli aiuti concessi da uno Stato membro a una PMI e fa salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato. Sono esclusi i settori della pesca, del carbone e dell'acciaio e dell'acquacoltura.

Quanto all'agricoltura, entrano oramai nel campo d'applicazione del regolamento le PMI del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le PMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono invece disciplinate dal regolamento (CE) n. 1857/2006.

Aiuti all'investimento

Le PMI possono beneficiare di aiuti all'investimento. L'investimento può essere realizzato:

- in regioni che non possono beneficiare di aiuti a carattere regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE. In questo caso, l'intensità dell'aiuto non deve superare il 15% per le piccole imprese, e il 7,5% per le medie imprese;
- in regioni che possono beneficiare di aiuti a carattere regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. L'importo massimo degli aiuti all'investimento deve tener conto della mappa regionale approvata dalla Commissione, aumentato di 10 punti percentuali, a condizione che l'intensità netta totale dell'aiuto non superi il 30%;
- in regioni che possono beneficiare di aiuti a carattere regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. Nel caso delle regioni più povere dell'Unione europea, l'importo massimo degli aiuti all'investimento deve tener conto della mappa regionale approvata dalla Commissione, aumentato di 15 punti percentuali, purché l'intensità netta totale dell'aiuto non superi il 75%.

L'importo dell'aiuto, calcolato in percentuale dei costi di investimento ammissibili ovvero sulla base dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati, può essere aumentato se l'investimento è conservato nella regione beneficiaria per almeno 5 anni e il contributo del beneficiario non è inferiore al 25% del finanziamento ottenuto.

Aiuti alla consulenza e altri servizi e attività

⁴ Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (2003/361/CE) [Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003].

Ai fini del regolamento le PMI possono beneficiare di aiuti per consulenza e altri servizi (tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa) e attività (partecipazione a fiere ed esposizioni) per un importo inferiore al 50% dei costi.

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo

Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo conformi sono esentati, a certe condizioni, dalla notificazione preventiva purché l'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non superi:

- il 100% per la ricerca fondamentale;
- il 60% (75% massimo a condizioni particolari) per la ricerca industriale;
- il 35 % (50% massimo a condizioni particolari) per attività di sviluppo precompetitivo.

Le definizioni di «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «attività di sviluppo precompetitivo» sono mutuata dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

L'importo dell'aiuto, che copre fra l'altro le spese di personale e i costi della strumentazione e delle attrezzature di ricerca, può a talune condizioni specifiche essere maggiorato del 10%.

Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo non sono soggetti all'obbligo di notificazione quando l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non supera il 75%.

Aiuti per i costi di brevetto

Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono esentati dall'obbligo di notificazione a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati considerati aiuti alla R & S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

Altre condizioni di esenzione

Il regolamento non si applica agli aiuti che raggiungono le soglie seguenti:

- un totale di costi ammissibili superiore a 25 milioni di EUR per gli aiuti all'investimento, gli aiuti alla consulenza, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti per i costi di brevetto;
- un importo totale lordo dell'aiuto superiore a 15 milioni di EUR per gli aiuti all'investimento e gli aiuti alla consulenza;
- un importo totale lordo dell'aiuto superiore a 15 milioni di EUR per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti per i costi di brevetto;
- un totale di costi ammissibili superiore a 40 milioni di EUR e una sovvenzione lorda superiore a 10 milioni di EUR per i progetti Eureka.

Gli aiuti concessi non possono essere cumulati ad altri aiuti di Stato se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal regolamento. Inoltre, le percentuali consentite includono l'insieme degli aiuti nazionali o eventualmente comunitari. Gli aiuti che oltrepassano i massimali o gli importi citati devono essere notificati alla Commissione.

Possono ottenere l'esenzione solo le PMI che ne abbiano fatto richiesta allo Stato membro interessato prima dell'inizio dei lavori.

Trasparenza e controllo

Per un adeguato controllo e un livello di trasparenza sufficiente, la Commissione chiede agli Stati membri di:

- comunicare entro un termine di venti giorni una sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuti o ai singoli aiuti in questione;
- conservare registri dettagliati dei regimi di aiuti e dei singoli aiuti esentati
- redigere una relazione annuale relativa all'applicazione del presente regolamento.

N.B. Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 70/2001 è stato prorogato al **30 giugno 2008** dal regolamento (CE) n. 1976/2006.

Aiuti alla ricerca, sviluppo ed innovazione

La "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (Gazzetta ufficiale C 323 del 30.12.2006, pag. 1), di seguito "la disciplina"), riguarda tutte le misure relative ad aiuti di Stato concessi alle imprese a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Aiuti a R&S&I non considerati aiuti di Stato:

- il finanziamento pubblico di attività di ricerca, sviluppo e innovazione non economiche svolte da organismi di ricerca;
- attività di ricerca e sviluppo commissionate alle imprese da parte delle autorità pubbliche a condizioni di mercato (gara aperta).

Settori cui si applicano norme speciali:

- trasporti per ferrovia, su strada e navigazione interna
- agricoltura e pesca: intensità massima di aiuto del 100% in tutti i casi (subordinata a condizioni)

Definizioni

Ricerca fondamentale: Lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

Ricerca industriale: Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati (incluso la creazione di un prototipo utilizzabile per scopi commerciali o progetti pilota in base a determinate condizioni).

Misure di aiuto

Le seguenti misure sono riconosciute in base alla disciplina come compatibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato:

- aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo;
- aiuti per gli studi di fattibilità tecnica;
- aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
- aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi;
- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione;
- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato;
- aiuti ai poli di innovazione.

Costi ammissibili

I costi ammissibili dipendono dal tipo di misura proposta e sono indicati nelle pertinenti sezioni della disciplina. Ad esempio, i seguenti tipi di spese sono considerati costi ammissibili per gli *aiuti a progetti di ricerca e sviluppo* (ossia la prima categoria di aiuto succitata):

- le spese di personale purché i dipendenti siano impiegati per il progetto di ricerca;
- i costi degli strumenti e dell'attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca (fatto salvo l'ammortamento, se del caso);
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
- i costi di servizi di consulenza esterni e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- le spese generali supplementari imputabili direttamente al progetto di ricerca;
- altri costi di esercizio imputabili direttamente all'attività di ricerca;

Intensità dell' aiuto

Analogamente ai costi ammissibili, le intensità di aiuto variano a seconda della misura in questione. Ad esempio, la seguente tabella indica le intensità di aiuto applicabili al primo tipo di aiuto, ossia agli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo:

Intensità degli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Ricerca fondamentale	100%	100%	100%
Ricerca industriale	70%	60%	50%
Ricerca industriale: - in collaborazione tra imprese; per le grandi imprese: a carattere transfrontaliero oppure con almeno uno Stato membro; - in collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca; - diffusione dei risultati	80%	75%	65%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%
Sviluppo sperimentale: - in collaborazione tra imprese; per le grandi imprese: a carattere transfrontaliero con almeno uno Stato membro; - in collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca	60%	50%	40%

Condizioni speciali

La disciplina prevede tre tipi di valutazione sulla base di un test comparativo degli effetti positivi e negativi dell'aiuto:

(i) *valutazione standard* – se il progetto soddisfa le condizioni di cui al capo 5 della disciplina si presume che il test comparativo sia positivo. Le seguenti misure rientrano in questa categoria (purché l'aiuto sia concesso soltanto previa domanda alle autorità nazionali):

- aiuti al progetto e a studi di fattibilità se il beneficiario è una PMI e se l'importo di aiuto è inferiore a 7,5 milioni di euro per PMI per progetto;
- aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
- aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi;
- aiuti per servizi di supporto all'innovazione;
- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

(ii) *valutazione standard più dimostrazione dell'effetto di incentivazione e della necessità dell'aiuto* – conformemente ai capi 5 e 6 della disciplina: per tutti gli aiuti notificati **inferiori** alle soglie richieste per la valutazione dettagliata (citate in appresso) e che non rientrano in una delle categorie della valutazione standard di cui al capo 5, sopra indicata.

(iii) *esame dettagliato* – a causa del rischio più elevato di distorsione di concorrenza, la Commissione effettuerà un esame approfondito delle misure il cui importo ecceda:

- > per gli aiuti al progetto e per gli studi di fattibilità:
 - se il progetto concerne prevalentemente la ricerca fondamentale, 20 milioni di euro,
 - se il progetto concerne prevalentemente la ricerca industriale, 10 milioni di euro,
 - per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro;
- > per l'innovazione dell'organizzazione dei processi nei servizi: 5 milioni di euro;
- > per i poli di innovazione: 5 milioni di euro.

Per ciascun regime di aiuto è comunque richiesta una relazione annuale di attuazione.

Aiuti Regionali

Gli aiuti a finalità regionale sono disciplinati da:

- gli **Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013** (Gazzetta ufficiale C 54 del 4.3.2006, pag. 13), di seguito "gli orientamenti";
- il **Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006**, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 del 1°11.2006, pag. 29), di seguito il "regolamento".

Essi hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo delle regioni sfavorite essenzialmente mediante il sostegno agli investimenti iniziali (disciplinati sia dal regolamento che dagli orientamenti) oppure, in casi eccezionali, erogando aiuti al funzionamento (disciplinati unicamente dagli orientamenti).

Campo di applicazione

Gli orientamenti riguardano gli aiuti agli investimenti e gli aiuti al funzionamento a favore di stabilimenti ubicati in regioni ammissibili agli aiuti regionali (cfr. sotto).

Gli orientamenti non si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato né all'industria carbonifera.

Norme specifiche si applicano:

- ai trasporti e alla costruzione navale;
- non sono autorizzati aiuti regionali all'industria siderurgica né all'industria delle fibre sintetiche;
- ai grandi progetti d'investimento (cfr. "concetti").

Definizioni

Si possono distinguere due categorie di regioni ammissibili:

- *Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)*: si tratta di regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione (regione di livello II della NUTS con un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE).
- *Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)*: si tratta di regioni in difficoltà definite in base ad indicatori (nazionali) proposti dagli Stati membri, fatta salva la copertura nazionale ammissibile in termini di popolazione e alcune indicazioni minime per impedire abusi.

Investimento iniziale: un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento e nuovi prodotti aggiuntivi oppure un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Aiuti al funzionamento: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa (ad esempio costi salariali, costi di trasporto, locazioni).

Grandi progetti d'investimento: sono progetti d'investimento iniziale con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di euro (i costi d'investimento ammissibili sono definiti di seguito).

Equivalentente sovvenzione lordo (ESL): il valore nominale dell'aiuto concesso, attualizzato al suo valore al momento della concessione dell'aiuto.

Intensità di aiuto: l'equivalente sovvenzione lordo espresso in percentuale del costo totale ammissibile del progetto.

Aiuti ad un investimento iniziale

Costi ammissibili: l'aiuto a un investimento iniziale può essere calcolato in percentuale del valore dell'investimento oppure in percentuale dei costi salariali dei posti di lavoro connessi all'investimento iniziale:

■ **Investimenti:** investimenti materiali (terreni, immobili e impianti/macchinari) e, in misura limitata investimenti immateriali (spese derivanti da trasferimenti di tecnologia). Nel settore dei trasporti le spese per il materiale non sono ammissibili ad aiuto.

■ **Costi salariali:** costi salariali lordi, calcolati su un periodo di due anni e moltiplicati per il numero di posti di lavoro creati (creazione netta di posti di lavoro nello stabilimento considerato).

Intensità massime di aiuto

PIL regionale in % del PIL UE-25	Massimali di aiuto per gli aiuti alle grandi imprese	Massimali di aiuto per gli aiuti nelle regioni ultra periferiche
> 75%	15% - 10%	40%
<75%	30%	50%
<60%	40%	60%
<45%	50%	n/a

Le cosiddette "regioni a effetto statistico" – che hanno un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE-15 ma superiore al 75% della media UE-25 (3,6% della popolazione UE-25) – beneficeranno della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) su base transitoria fino al 31.12.2010. Nel 2010 la Commissione riesaminerà la situazione di dette regioni. Se la loro situazione si sarà deteriorata, continueranno a beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Altrimenti saranno ammissibili ad aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) con un tasso di aiuto del 20% a partire dal 1°1.2011.

Le regioni ammissibili sono individuate nella carta degli aiuti a finalità regionale relativa a ciascuno Stato membro pubblicata sul sito Internet della DG COMP.

Sono previste disposizioni transitorie fino al 2010 per le regioni che risentono delle più elevate riduzioni di intensità d'aiuto e, fino al 2008 per le regioni che non sono più ammissibili in base ai nuovi orientamenti. Dette regioni sono del pari individuate nelle carte.

Per i grandi progetti d'investimento il massimale dell'aiuto regionale è ridotto come segue:

- Per la parte della spesa ammissibile compresa tra 50-100 milioni di euro, l'intensità è ridotta al 50% del massimale di aiuto regionale.
- Per la parte della spesa ammissibile superiore a 100 milioni di euro, l'intensità è ridotta al 34% del massimale di aiuto regionale.

Ad eccezione dei grandi progetti d'investimento, le intensità di aiuto possono essere maggiorate del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese. Non è prevista alcuna maggiorazione PMI per i grandi progetti d'investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro.

Cumulo

I massimali di aiuto indicati nella tabella sopra riportata si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto:

- in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale;
- indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Quando le spese ammissibili ad aiuti a finalità regionale sono ammissibili ad aiuti aventi altre finalità (ad esempio ricerca, sviluppo e innovazione), si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

Requisiti di notifica

Il regolamento esenta dall'obbligo di notifica alla Commissione i regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale che soddisfano le norme relative alle spese ammissibili e le intensità massime di aiuto definite nella Carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato.

Sono ugualmente esenti da notifica gli aiuti trasparenti ad hoc concessi a una singola impresa purché l'aiuto ad hoc sia utilizzato per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale e la componente ad hoc non superi il 50% dell'importo complessivo di aiuto.

Le norme concrete per gli aiuti agli investimenti sono identiche nel regolamento e negli orientamenti, ragione per cui è inutile notificare una misura di aiuto che è esente da notifica. Gli

aiuti trasparenti sono misure di aiuto per le quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente sovvenzione lordo in percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (p.e. regimi che utilizzano sovvenzioni, contributi in conto interessi, misure fiscali limitate).

I prestiti pubblici devono essere considerati trasparenti in presenza delle normali garanzie e purché non comportino rischi anomali. In linea di principio, i regimi di aiuti che comportano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale non sono considerati trasparenti. Tuttavia, un regime di aiuto può essere considerato trasparente se, prima della sua applicazione, il metodo utilizzato per calcolare l'intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato dalla Commissione, previa notificazione alla stessa dopo l'adozione del regolamento.

Sono soggetti all'obbligo di notificazione i grandi progetti d'investimento quando l'aiuto supera l'importo massimo di aiuto che un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro può ricevere nella regione interessata.

Aiuti al funzionamento

Disposizioni generali

Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'aiuto è giustificato per il suo contributo allo sviluppo regionale;
- il suo livello è proporzionale agli svantaggi (da dimostrare e valutare l'entità) che intende compensare;
- è limitato nel tempo ed è decrescente;

Aiuti al settore dei trasporti: gli aiuti destinati a compensare i sovraccosti di trasporto possono essere concessi solo per le regioni ultra-periferiche e per quelle a scarsa densità di popolazione che possono beneficiare di aiuti regionali.

Aiuti destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento: gli aiuti destinati a prevenire o a ridurre lo spopolamento possono essere concessi su base permanente nelle regioni meno popolate con una densità di popolazione inferiore a 8 abitanti/km².

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi delle regioni ultraperiferiche: possono essere concessi aiuti su base permanente per compensare gli svantaggi delle regioni ultraperiferiche (posizione remota, insularità, piccole dimensioni, topografia e clima difficili e dipendenza economica da pochi prodotti).

Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

- massimo 3 milioni di euro per impresa nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e 2 milioni di euro per impresa nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c);
- maggiorazione del 5% per le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con un PIL pro-capite inferiore al 60% della media UE-25, nelle regioni a scarsa densità di popolazione e nelle piccole isole;
- intensità: come da tabella seguente

	Anni 1-3	Anni 4-5
Regioni ex art. 87.3.a)	35%	25%
Regioni ex art. 87.3.c)	25%	15%